

MOVIMENTO AZZURRO

Oggetto: Tutela della acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche

Dall'osservazione della normativa vigente in termini di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche: legge 36/94, legge 152/99 e successive modifiche, si nota una crescente sensibilizzazione da parte dello Stato nei confronti della salvaguardia delle acque del nostro paese, destinate principalmente al consumo umano. D'altronde è pur vero che spesso le leggi emanate se pur basate su validi principi, lasciano spesso spazio ad equivoci o alle più disparate interpretazioni da parte del soggetto, che è tenuto ad osservarle. E' quindi chiaro quanto sia necessario emanare una serie di decreti legislativi in materia ambientale, secondo quanto disposto dalla legge 308/04, che possano chiarire i concetti delle disposizioni normative precedenti e che permettano di migliorare i concetti ivi espressi. Il tutto volto ad ottenere un più razionale e responsabile utilizzo delle risorse idriche a nostra disposizione, avviando in tal modo l'Italia verso uno sviluppo sostenibile della propria economia, salvaguardando l'avvenire delle generazioni future.

Il concetto base su cui perfezionare l'impiego delle acque disponibili al consumo nei vari settori, è espresso dalla legge 36/94, che impone la gestione della captazione, dell'adduzione, della distribuzione dell'acqua potabile, della fognatura e della depurazione dei reflui ad un unico gestore. Tale concetto è quanto mai attuale in termini di tutela ambientale, in quanto responsabilizza il soggetto gestore dell'acquedotto a restituire all'ecosistema un'acqua, che rispondente ai requisiti di legge, sia a basso impatto. Il ciclo idrico integrato è quindi senza dubbio la via da percorrere per poter implementare un sistema di gestione idrica efficace, razionale ed affidabile. Tuttavia sarebbe bene cercare di intendere le acque non solo come un bene pubblico, salvaguardate ed utilizzate secondo criteri di solidarietà (art. 1 comma 1, legge 36/94), ma anche come risorse di natura economica da cui il gestore può trarre profitto.

Allo stato attuale si osservano ancora strutture fatiscenti per gli acquedotti con perdite di risorsa immessa in rete che mediamente si aggirano attorno al 40%. Rendere l'acqua anche una risorsa economica non può far altro che incentivare l'azienda, che gestisce il sistema idrico integrato, a ridurre le perdite di un bene non più solo pubblico, ma anche privato. Ciò potrebbe essere ottenuto applicando al soggetto gestore una tariffa ragionevolmente congrua, in base ai metri cubi di acqua immessa in rete, da pagare all'ente pubblico di competenza. A sua volta il gestore si rivale

sull'utente in base all'effettivo consumo, calcolando una tariffa maggiore rispetto a quella pagata al comune o alla provincia competente, che tenga conto dei costi di gestione e di esercizio, e di un ragionevole profitto percentuale. Una liberalizzazione così fatta permette all'amministrazione pubblica di affidare il servizio di gestione all'azienda che proponga la tariffa più bassa in rapporto alla qualità della prestazione offerta, con un limite tariffario minimo accettabile per poter esplicitare correttamente il servizio.

E'comunque necessario, come già istituito dalla legge 36/94, un Comitato di controllo contro possibili speculazioni tariffarie da parte dell'azienda nei confronti dell'utente. Un sistema come quello appena descritto incentiva l'azienda ad eliminare le perdite, che altrimenti si tradurrebbero in un passivo netto nel bilancio, migliorando senza dubbio la qualità del servizio e preservando la risorsa idrica.

Per quanto riguarda la fognatura e la depurazione delle acque è quanto mai necessario provvedere ad una revisione del prezzario per i costi di raccolta e trattamento delle acque reflue. Sarebbe infatti opportuno, considerare il liquame raccolto non uno scarto, ma una vera e propria risorsa da trattare opportunamente e quindi rivendere ad aziende, ad esempio agricole, che possano utilizzarla per i loro scopi produttivi. In pratica sarebbe opportuno obbligare il gestore dell'impianto di depurazione a trattare un'aliquota significativa del refluo in ingresso, in modo da poterlo immettere sul mercato. Al momento lo scoglio maggiore è costituito dagli elevati costi, che il gestore del ciclo idrico integrato deve sostenere per poter rispettare i parametri di legge, molto restrittivi, relativamente al riutilizzo del refluo. In questo senso sarebbe utile un incentivo, da parte dell'autorità pubblica competente nei confronti dei soggetti gestori, ad aderire a sistemi di ecogestione ed audit (EMAS), o a sistemi di gestione ambientale (ISO 14001), tramite i quali l'azienda potrebbe usufruire di procedure autorizzative

semplificate per il riutilizzo dei reflui, oltre che di fondi da parte della Comunità Europea o meccanismi di premiazione in genere. In questo modo, eseguendo un'analisi costi-benefici, il gestore potrebbe coprire totalmente i costi dei trattamenti di finissaggio del refluo in parte con i fondi recepiti e per la restante parte mediante la vendita, ad un prezzo più vantaggioso rispetto all'acqua potabile, del refluo all'azienda destinataria, che la utilizzerà per i propri obiettivi, senza gravare ulteriormente sulla rete acquedottistica. E' ovvio che oltre alla copertura totale dei costi, l'azienda dovrà trarre un ragionevole profitto dall'attività di depurazione spinta, che dovrà essere opportunamente conteggiato nella determinazione del prezzo di vendita del refluo trattato. Per quanto riguarda i costi di gestione e di esercizio ordinari per la fognatura e la depurazione, questi saranno coperti dalle tariffe applicate agli utenti, opportunamente rivisitate ed incrementate, e stabilite in base ai metri cubi di acqua potabile consumati dall'utenza.

Una volta a disposizione il refluo trattato e pronto per il riutilizzo sarà opportuno prevedere la realizzazione delle reti duali, l'una contenente l'acqua destinata all'uso potabile, l'altra destinata ai settori agricolo e industriale, in conformità con quanto affermato nella legge 36/94.

Infine per ciò che concerne la qualità della parte di refluo destinata allo scarico in corpo idrici ricettori, così come per l'acqua potabile distribuita alle utenze, è bene prevedere un più assiduo ed effettivo controllo da parte dell'autorità pubblica, incentivando anche i gestori ad aderire ad EMAS o ad ISO 14001, tramite la somministrazione di meccanismi premiali di vario genere.

Dal punto di vista del consumatore della risorsa idrica, è necessario promuovere delle campagne di sensibilizzazione, volte al risparmio delle risorse idriche, focalizzando l'attenzione su quanto può accadere alle future generazioni e all'ecosistema nel suo complesso, per cause derivanti da un uso poco razionale ed efficiente dell'acqua attualmente a nostra disposizione.

Non meno importante è il ruolo delle aziende produttrici di articoli igienico-sanitari, di elettrodomestici o di dispositivi che utilizzano la risorsa idrica. Da questi derivano infatti le abitudini dei consumatori, spesso erronee. Basta mettere a confronto il consumo di acqua destinato dall'utente alla propria igiene utilizzando una vasca, che comporta mediamente uno spreco almeno cinque volte superiore rispetto ad una comune doccia. E' quindi indispensabile incentivare le aziende a produrre, o quanto meno a rendere più economici, dei dispositivi che pur soddisfacendo le abitudini essenziali dell'utente garantiscano la salvaguardia della risorsa idrica. Tali dispositivi possono essere rubinetti temporizzati ed elettrodomestici con basso consumo di acqua specie se calda.

Per quanto riguarda l'aspetto delle sanzioni amministrative e penali applicabili a quei gestori, che trasgrediscono la normativa vigente, sono purtroppo molto frequenti dei disciplinari stipulati tra gli enti pubblici e i gestori, che non tutelano affatto l'amministrazione pubblica, dando in tal modo scarsa responsabilità all'ente gestore stesso sull'efficienza del ciclo idrico integrato. Capita infatti spesso che qualora si effettuino dei controlli sui reflui in uscita dall'impianto, che testimonino il superamento dei limiti prescritti dalla legge 152/99, la sanzione sia elevata non al gestore responsabile del cattivo funzionamento, ma al comune proprietario dell'impianto di depurazione. E' quindi di notevole importanza, fissare univocamente delle regole per redigere correttamente i contratti di gestione del ciclo idrico integrato tra l'amministrazione pubblica e il soggetto gestore, in modo da responsabilizzare questo ultimo in materia di tutela della salute pubblica e ambientale, sfruttando in particolare il principio di "chi inquina paga" come richiamato dalla legge 308/04.

Dott. Ing. A. Capriati